

Regolamento per l'Istituzione e Gestione del Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A.

SQC720007 ver. 7

Emesso il 27/04/2022

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Scopo e campo di applicazione	3
1.2	Entrata in vigore	4
2	Riferimenti	5
2.1	Controllo del Documento: Stato delle revisioni	5
3	Definizioni	6
4	Struttura dell'albo	6
5	Classi di importo	7
6	Iscrizione all' Albo	7
7	Requisiti richiesti	9
7.1	Requisiti di ordine generale	10
7.2	Requisiti di ordine speciale	10
7.2.1	Requisiti di capacità economico finanziaria	10
7.2.2	Requisiti di capacità tecnico organizzativa	11
8	Divieti all'iscrizione nell' Albo e limiti all'interpello	12
9	Esito della domanda di qualificazione	13
10	Durata della qualificazione	13
11	Estensione della qualificazione	13
12	Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione. Trasferimento della qualificazione	13
13	Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti	14
14	Organismi per la verifica dei requisiti	15
15	Cause di sospensione e annullamento ovvero revoca della qualificazione e cancellazione dall' Albo	15
16	Nuova candidatura a seguito di "cancellazione" o "non qualificazione"	16
17	Pubblicità	16
18	Criteri di selezione	16
19	Indagini di mercato	17
20	Vendor Rating	17
21	Trattamento Dati Personali	17
22	Codice Etico di ACI Informatica	17
23	Legge Applicabile e Foro Competente	17
24	Allegati: Modulistica	17

1 Premessa

Il presente documento (d'ora in poi Regolamento) descrive la modalità per l'istituzione e la gestione del Nuovo Albo Fornitori (di seguito anche Albo) di ACI Informatica S.p.A. (di seguito anche Società) utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi con procedure sotto soglia ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici.

Nell'Albo sono iscritte le imprese (persone fisiche e giuridiche) fornitrici di beni ed erogatrici di servizi (d'ora in poi anche operatori economici) che ne facciano richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate nel presente Regolamento, e che, a insindacabile giudizio di ACI Informatica e a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonee ad essere invitate alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

In ogni caso, contestualmente alla stipula di ogni contratto o ordine di acquisto con operatori economici applicando le procedure interne di gara diverse da quelle a rilevanza comunitaria, si provvede alla iscrizione dell'operatore stesso qualora già non iscritto all'Albo.

La formazione e la gestione dell'Albo, disciplinata dal presente Regolamento, è dettagliatamente illustrata sul Portale Acquisti di ACI Informatica, all'indirizzo <https://portaleacquisti.informatica.aci.it> – sezione “Documenti per la qualifica degli Operatori Economici”, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento e modelli di domanda) richiesta a corredo della domanda di Iscrizione ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.

L'avviso e il Regolamento sono, altresì, disponibili sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it.

La gestione dell'Albo è garantita dal Portale Acquisti di ACI Informatica ed è effettuata mediante un processo telematico totalmente dematerializzato.

1.1 Scopo e campo di applicazione

Le finalità che si intendono perseguire con il presente Regolamento sono:

- a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di ACI Informatica, ai più generali fini di ricerche di mercato.
- d) valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati nell'Albo.

L'Albo Fornitori di ACI Informatica costituisce l'archivio elettronico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici.

La tenuta dell'Albo Fornitori è garantita dalle strutture di ACI Informatica competenti. In particolare, la Direzione “Pianificazione, Acquisti e Appalti”, per il tramite dell'Ufficio “Analisi e Strategie di Procurement”, provvede alla gestione dell'Albo Fornitori.

Gli operatori economici possono presentare la domanda di iscrizione per ognuna delle Sezioni indicate al successivo paragrafo 3 e, nell'ambito di ogni sezione, per una o più categorie, osservando per ogni singola Sezione e categoria le modalità e le forme richieste dal presente Regolamento.

Resta ferma la facoltà di ACI Informatica, qualora non siano presenti, ovvero in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare anche operatori economici non iscritti all'Albo individuati in conformità alla normativa vigente.

L'Albo Fornitori è tenuto costantemente aggiornato ed è sempre aperto. Per ogni operatore è prevista la gestione anche di informazioni di natura qualitativa relative alla qualità delle forniture dei beni e alla buona esecuzione dei servizi affidati.

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Albo possono presentare apposita richiesta.

ACI Informatica si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Albo Fornitori qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito internet: www.informatica.aci.it e sul Portale Acquisti.

Di seguito vengono individuate le modalità operative, i flussi di attività connessi all'accertamento e alla verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione, alla sussistenza dei requisiti necessari, alla verifica della permanenza dei requisiti stessi per il mantenimento o alla cancellazione dall'Albo e le relative responsabilità.

1.2 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è entrato in vigore a partire dal 30/09/2020. Dal 01/01/2022 l'Albo Fornitori è utilizzato anche per le procedure competitive sotto soglia comunitaria che verranno gestite da ACI Informatica in qualità di Centrale Acquisti del Gruppo ACI, in nome e per conto di ACI e delle sue Società in House.

2 Riferimenti

2.1 Controllo del Documento: Stato delle revisioni

Vers.	Descrizione delle modifiche apportate nella revisione alla versione precedente	Capitoli modificati
1	Emissione Regolamento per l'Istituzione e Gestione del Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A.	n.a.
2	Inserimento allegati	Lotus allegati
3	Inserita nuova Classe d'importo Sostituita la dicitura Direttore Generale con Vice Direttore Generale Governance Sostituita la dicitura Direzione Acquisti e Appalti con Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti Aggiornato Allegato1	Premessa - 5 – 14 Allegato1
4	Aggiornato Allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali	Allegati Lotus
5	Aggiornato Allegato D - Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016	Allegati Lotus
6	Aggiornato Allegato D - Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016	Allegati Lotus
7	Attività di Centrale Acquisti ACI Maggiori dettagli nelle Definizioni Maggiori dettagli nella struttura dell'albo Dettagli sulla dichiarazione art 80 per la società controllante Modificato intero paragrafo 7.2.2 Modificate le tempistiche inerenti la qualifica	Premessa; 3; 4; 6; 7.2.2; 10

3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- il «codice» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra ACI Informatica e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti;
- gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di forniture e servizi, aventi per oggetto la realizzazione di lavori;
- i termini «imprenditore», «fornitore», «prestatore di servizi», «appaltatore» e «operatore economico» designano una persona fisica o una persona giuridica che offra sul mercato, rispettivamente, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all’Albo degli operatori economici di ACI Informatica;
- le «procedure sotto soglia» sono le procedure per l’affidamento di forniture e servizi fino all’importo della soglia comunitaria indette dalla Stazione Appaltante senza previa pubblicazione di bando e svolte previa consultazione degli operatori iscritti nell’ Albo;
- l’«Istanza» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l’Operatore Economico sottopone ad ACI Informatica ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all’Albo;
- «Albo»: banca dati centralizzata di ACI Informatica contenente l’insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su quattro «tipologie merceologiche»: Beni Informatici, Beni non Informatici, Servizi Informatici e Servizi non Informatici;
- la «Merceologia»: nell’ambito degli appalti delle quattro tipologie merceologiche di cui sopra, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- con il termine “Qualificazione” si intende l’attestazione dell’esistenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Detta attestazione è rilasciata da ACI Informatica a seguito di un procedimento di verifica dei requisiti e consente agli operatori economici di essere chiamati a partecipare alle procedure di affidamento sotto soglia.
- il “Rating/Vendor Rating” è il punteggio che sintetizza le valutazioni delle prestazioni effettuate dagli Operatori Economici.

4 Struttura dell’albo

L’Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti Sezioni:

- Sezione 1: Servizi informatici
- Sezione 2: Beni informatici
- Sezione 3: Servizi non informatici
- Sezione 4: Beni non informatici

Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo è suddiviso in categorie merceologiche secondo le tabelle riportate nell’Allegato 1.

Per alcune categorie informatiche è possibile selezionare le eventuali partnership ed il relativo “Grade”. Tale indicazione dovrà essere avvalorata attraverso il caricamento, tra i documenti specifici di categoria, della partnership con il vendor di riferimento come riportato al punto 7.2.2 lettera c).

È necessario selezionare la regione nella quale si è in grado di fornire il servizio oggetto della categoria per le seguenti categorie:

Regolamento per l’Istituzione e Gestione del Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica SpA
SQC720007 ver. 7

- S.111. - Pulizia e disinfestazione;
- S.115. - Vigilanza;
- S.175. - Servizi di sicurezza e sorveglianza;
- S.129. - Facchinaggio e sistemazione.

Per la categoria “S.147. - Corsi di formazione professionale” è necessario selezionare:

- l’ambito di attività;
- le caratteristiche della formazione offerta;
- la tipologia della formazione erogata.

5 Classi di importo

Per ogni Categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

Classi di importo	Valori di riferimento in Euro
Classe I	Fino a 39.999
Classe II	Da 40.000 a 100.000
Classe III	Da 100.001 a 213.999
Classe IV	Da 214.000 a 749.999

La classe di importo IV è disponibile per la sola Categoria:

- S.175 Servizi di sicurezza e sorveglianza.

6 Iscrizione all’ Albo

Ogni operatore economico per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori deve presentare apposita domanda, indicando la o le Sezioni dell’Albo alle quali chiede di essere iscritto, nonché le rispettive Categorie e la relativa Classe di importo, fornendo tutte le informazioni e la documentazione, di tipo generale e specifico, secondo le modalità e con le forme richieste dal presente Regolamento e relativi allegati.

Gli operatori economici, così come individuati negli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, per essere iscritti all’Albo devono:

- prendere visione del presente Regolamento (disponibile nell’area “Documenti per la qualifica degli Operatori Economici” del Portale Acquisti);
- [solo per gli operatori economici non ancora abilitati al Portale] richiedere l’abilitazione al Portale Acquisti;
- far pervenire ad ACI Informatica, esclusivamente attraverso le funzionalità del Portale Acquisti, tutta la documentazione richiesta come sotto esplicitato;
- essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo successivo.

Gli operatori economici non ancora abilitati sul Portale, devono completare la fase di registrazione, al fine di creare l’anagrafica sul Portale Acquisti di ACI e delle società del Gruppo. In questa fase, è necessario compilare i campi obbligatori proposti dal Portale e caricare il contratto di registrazione opportunamente

compilato e firmato digitalmente. Il sistema entro alcuni giorni dal completamento della fase di registrazione procederà all'abilitazione. Le modalità operative sono descritte nella presentazione "Istruzioni per la registrazione" scaricabile alla pagina del Portale Acquisti ACI Informatica.

Dopo aver ricevuto l'abilitazione, l'operatore economico può procedere con la fase di iscrizione al Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A.

Accedendo con le proprie credenziali al Portale Acquisti ACI, l'operatore economico dovrà entrare nella sezione "Mie Categorie" nell'area "Mia Azienda". Tramite il tasto "Aggiungi Categorie", sarà possibile selezionare le categorie di interesse attraverso l'albero "ACI Informatica - Albo Fornitori e Professionisti" nella sezione "Nuovo Albo Fornitori di ACI Informatica S.p.A".

Per il completamento dell'iscrizione, l'operatore economico dovrà fornire, come richiesto dal Portale, il questionario generale, indipendente dalle categorie merceologiche di interesse, e la documentazione di categoria afferente ad ogni categoria merceologica selezionata.

Questionario generale

Il Questionario generale, consiste nella domanda di iscrizione che deve essere redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato A (**Domanda di iscrizione**), e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma, e corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, come precisato al successivo paragrafo 7.1 – solo per le persone giuridiche;
2. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Allegato D), come precisato al successivo paragrafo 7.1. Nel caso di operatori economici con compagine sociale pari o inferiore a 4 soci è necessario fornire l'Allegato D anche per il socio di maggioranza.
3. informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato F);
4. una idonea referenza bancaria, come precisato al successivo paragrafo 7.2.1;
5. dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi, come precisato al successivo paragrafo 7.2.1- solo per le persone giuridiche;
6. tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato G);
7. relazione descrittiva dell'operatore economico di cui al successivo paragrafo 7.2.2 lettera a) (Allegato H);
8. adesione al Patto di Integrità (Allegato E);
9. copia dei bilanci relativi agli esercizi dell'ultimo triennio. In caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo da ACI Informatica ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 - solo per le persone giuridiche;
10. eventuale procura speciale dalla quale si evincano, con chiarezza, i poteri di firma del soggetto sottoscrivente la domanda - solo per le persone giuridiche;
11. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002, e in corso di validità - solo per le persone giuridiche;
12. copia della certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e di ogni altra tipologia di certificazione se in possesso - solo per le persone giuridiche;
13. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72 - solo per le persone giuridiche.

Documentazione di categoria

La documentazione di categoria, è specifica di ogni categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione. Tale documentazione consiste in una relazione con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, come precisato al successivo paragrafo 7.2.2 lettera b.1). Tale relazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle referenze di cui al successivo paragrafo 7.2.2 lettera b.2).

I documenti di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 7, 8 e la relazione specifica di categoria, devono essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

La documentazione di cui sopra deve essere in corso di validità e presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Nota: ai fini dell'inserimento nell'Albo non sono considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti e all'esito positivo delle verifiche e controlli che ACI Informatica effettua, anche a campione, sulle dichiarazioni rese nella domanda medesima, nonché alla documentazione ad essa allegata.

Ai fini dell'iscrizione è considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

7 Requisiti richiesti

Ai fini dell'inserimento nel presente Albo, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ACI Informatica si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Albo.

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

Qualora la legislazione dello Stato straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti tra quelli indicati, a pena di esclusione, i documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni rese innanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa ovvero innanzi ad un notaio o ad un pubblico ufficiale che siano autorizzati a riceverle e ad attestarne l'autenticità in base alla legislazione dello Stato straniero.

7.1 Requisiti di ordine generale

Per l'ammissione all'Albo gli operatori devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi; l'operatore economico dovrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A) come richiesto al punto 1) del paragrafo 6;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, tramite la compilazione della "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016" (Allegato D) che dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 6.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

7.2 Requisiti di ordine speciale

Per l'ammissione all' Albo gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi paragrafi, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al paragrafo 5, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, ACI Informatica provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti generali devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

7.2.1 Requisiti di capacità economico finanziaria

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con la presentazione di:

- Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l'Istituto bancario e l'operatore per il quale la referenza è

richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l'Istituto dichiarante. La forma è libera.

Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere riferita al consorzio che chiede l'iscrizione.

- Per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi. In particolare, per ciascuno dei tre esercizi finanziari si richiede l'indice numerico in cui si esprime la c.d. leva finanziaria ovvero il rapporto tra debiti finanziari, intesi come debiti verso banche, depositi bancari e postali, debiti verso soci o verso terzi finanziatori, debiti rappresentati da titoli di credito, sul patrimonio netto c.d. equity, inteso come apposita voce di bilancio, iscritta al passivo dello stato patrimoniale. In caso l'operatore economico abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

7.2.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa

L'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) Tramite una relazione di ordine generale (Allegato H) che includa le seguenti informazioni:
 - breve presentazione dell'impresa e documentazione di supporto dalla quale si evinca l'idoneità ad eseguire le forniture/prestazioni nella categoria in cui viene richiesta l'iscrizione;
 - l'indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e nello specifico di quelli responsabili per il controllo della qualità;
 - l'indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
 - l'indicazione dell'organico e del numero dei dirigenti degli ultimi 3 anni; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'indicazione dell'organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di effettiva attività;
 - una descrizione delle attrezzature del materiale e dell'equipaggiamento tecnico;
 - ove presente, il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale;
 - l'eventuale possesso di altre certificazioni;
 - per i beni e servizi di natura informatica, i vendor dei quali l'operatore economico è partner ed il relativo grade;
 - le certificazioni pertinenti alla categoria di interesse possedute dai propri dipendenti;
 - curriculum vitae solo per le persone fisiche;
 - copia del tesserino di iscrizione all'ordine professionale (se applicabile) – solo per le persone fisiche.
- b) Inoltre, in relazione a ciascuna categoria merceologica di cui si chiede l'iscrizione, gli operatori economici devono presentare:
 - b.1 una relazione che includa informazioni circa l'avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'albo. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione.

La relazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo la relazione deve includere: dettaglio dei progetti eseguiti, lista dei prodotti, tipologia dei servizi, livello e tipologia di

manutenzione, ogni altra informazione che possa meglio descrivere le capacità dell'operatore economico nella specifica categoria);

- l'indicazione dei committenti;
- l'esatto importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

L'operatore dovrà allegare le Fatture, per un importo complessivo non inferiore all'ammontare della classe per la quale si richiede l'iscrizione, attestanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi effettuati nell'ultimo triennio ed inerenti alla categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione.

b.2 Referenze specifiche relative alla presentazione alternativamente di copia di almeno:

- due contratti/ordini controfirmati da diversi clienti stipulati/assegnati nell'ultimo triennio inerenti alla categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;
- due lettere di referenze rilasciate da distinti clienti per forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nell'ultimo triennio ed inerenti alla categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione;
- nel caso in cui siano state dichiarate delle partnership, le lettere rilasciate dai vendor.

A tal proposito, a fronte di ogni documento prodotto, si chiede di specificare per quale categoria è fornito.

Nel caso in cui le lettere di referenza descritte al punto b.2 riportino gli importi del fatturato degli ultimi tre anni coerenti con la classe d'importo di interesse, non sarà necessario fornire le fatture di cui al punto b.1.

Per gli operatori economici con fatturato medio annuo, con riferimento agli ultimi tre esercizi, superiore a 500 milioni di euro o, alternativamente, con un numero medio di dipendenti effettivi negli ultimi tre anni superiore a 5.000 unità, il possesso dei requisiti specifici di categoria e la comprova della classe d'importo richiesta dovrà essere dichiarata attraverso la relazione specifica di categoria (punto b.1) e non sarà necessario allegare le fatture. Resta, invece, l'obbligo di presentare le lettere rilasciate dai vendor in caso di partnership.

In mancanza della idonea documentazione di comprova di cui sopra, il fornitore non sarà iscritto alla categoria merceologica richiesta.

8 Divieti all'iscrizione nell' Albo e limiti all'interpello

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- gli operatori non potranno iscriversi in forma di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari.

ACI Informatica si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall' Albo di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate invitate nella stessa gara.

9 Esito della domanda di qualificazione

ACI Informatica comunica mediante il proprio Portale Acquisti l'esito del procedimento, specificando, se positivo, categoria merceologica e classe d'importo per la quale ciascun prestatore risulta qualificato ovvero, se negativo, la motivazione sottesa al provvedimento di diniego della qualificazione.

Il procedimento di verifica della candidatura è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, l'idoneità dei requisiti di qualificazione dichiarati in relazione alle categorie merceologiche ed alla classe di importo richieste. La valutazione della candidatura avviene di regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza completa della documentazione richiesta ai fini della qualificazione. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ACI Informatica si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta. A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento sotto soglia, nei limiti del valore della classe di importo attribuita. La lista degli operatori qualificati è pubblicata da ACI Informatica nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.informatica.aci.it>).

L'Albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ACI Informatica, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio alla normativa vigente.

10 Durata della qualificazione

La validità della Qualificazione dell'operatore economico in relazione alle diverse categorie merceologiche per cui ha richiesto l'iscrizione nell'Albo è pari a 120 (centoventi) mesi a decorrere dalla data di adozione del primo provvedimento di qualificazione da parte di ACI Informatica, fatti salvi i casi di cui al successivo paragrafo 15.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all' Albo per tutte le merceologie a cui è interessato, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 12 mesi. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l'operatore economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.

11 Estensione della qualificazione

La qualificazione può essere estesa ad altre merceologie o classi d'importo, laddove siano posseduti, oltre ai requisiti di ordine generale, adeguati requisiti di ordine speciale.

In tal caso, l'operatore deve indicare le categorie di interesse, le relative classi d'importo e corredare l'istanza della documentazione richiesta per i requisiti di ordine speciale ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del presente Regolamento, cioè i documenti di cui ai punti 14) e 15) del precedente paragrafo 6, per le merceologie di nuova attivazione.

12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione. Trasferimento della qualificazione

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti ACI Informatica in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione ovvero eventuali variazioni degli stessi. Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della

qualificazione. Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, ACI Informatica dispone la revoca della qualificazione e la conseguente cancellazione dall'Albo.

La comunicazione di variazione deve essere inviata tramite Portale Acquisti entro 10 gg. dalla data della variazione, utilizzando l'apposito Allegato C (Comunicazione di variazione).

Inoltre, unitamente alla comunicazione di variazione, gli operatori economici devono compilare anche l'Allegato D (Dichiarazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016), nel caso in cui la variazione riguardi i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, titolari di poteri institori, componenti del collegio sindacale, procuratori muniti di poteri decisionali.

L'e-mail aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti all' Albo, attraverso il Portale Acquisti ACI Informatica.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, nel mese di novembre di ciascun anno gli operatori economici iscritti all'Albo, con esclusione di quelli iscritti per la prima volta nell'anno in corso, devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso - ovvero eventuali variazioni - dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati al paragrafo 7 del presente Regolamento inoltrando, tramite il Portale Acquisti, l'apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui all'allegato B (Conferma di iscrizione) e, qualora variato, anche l'allegato D (dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Albo. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Albo se la dichiarazione non sarà pervenuta ad ACI Informatica entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di carattere generale che speciale, con le medesime modalità previste al paragrafo 6 per le nuove iscrizioni, compilando tutti i questionari ivi previsti e selezionando, nella "Domanda di iscrizione all' Albo Fornitori di ACI Informatica" (Allegato A) la voce "Trasferimento della Qualificazione" e allegando copia del contratto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Tale comunicazione deve essere inviata tramite Portale Acquisti entro 30 gg. dalla data della variazione, utilizzando l'apposito Allegato C (Comunicazione di variazione).

13 Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti

ACI Informatica si riserva in di effettuare, direttamente o attraverso terzi, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza nell'Albo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli Operatori economici qualificati nell' Albo sulla base di verifiche a campione, acquisendo d'ufficio i certificati a comprova dei requisiti di carattere generale e richiedendo agli Operatori sottoposti a verifica la documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale ovvero ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo tempi e modalità di volta in volta comunicati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ciascuna categoria merceologica rispetto alla quale l'Operatore è qualificato, potrà essere richiesto di produrre, a comprova del possesso, alla data della verifica dei requisiti speciali richiesti in relazione alla categorie e classe di importo per cui l'Operatore è qualificato: contratti stipulati ed eventuali addendum, certificati di regolare esecuzione, fatture specifiche, bilanci, fatture di acquisto dell'attrezzatura tecnica e dell'equipaggiamento in possesso, il contratto di acquisto e/o contratto di leasing e/o di noleggio, libro dei beni ammortizzabili, riepilogo annuale del costo del lavoro.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini comunicati comporterà la sospensione dall'Albo per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di perdurante inadempimento oltre detto termine, la revoca della qualificazione in riferimento alla singola categoria merceologica rispetto alla quale non è stata presentata la documentazione richiesta.

ACI Informatica potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.

14 Organismi per la verifica dei requisiti

La qualificazione degli operatori economici che hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo è demandata al Comitato di Qualificazione, costituito da Direttori di ACI Informatica e presieduto dal Vice Direttore Generale Governance.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale della Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti – Funzione Analisi e Strategie di Procurement

Il Comitato di Qualificazione delibera sulle domande di qualificazione, sulle cancellazioni e sulle sospensioni a titolo di richiamo.

15 Cause di sospensione e annullamento ovvero revoca della qualificazione e cancellazione dall' Albo

ACI Informatica si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare ovvero revocare la qualificazione degli operatori economici dall'Albo come di seguito descritto.

Si procede alla **sospensione** della qualificazione degli operatori economici nei seguenti casi:

1. inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
2. mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
3. mancata presentazione della documentazione richiesta, nell'ambito delle verifiche a campione, nei termini di volta in volta comunicati;
4. a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.)

Si procederà all'**annullamento** ovvero alla **revoca** della qualificazione e alla cancellazione di ufficio dall'Albo, nei seguenti casi:

1. cessazione di attività;
2. perdita dei requisiti di qualificazione;
3. mancato invio della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato B) oltre il termine del 31/01 di ciascun anno ad eccezione di quello successivo all'anno di prima iscrizione;
4. mancato invio della documentazione richiesta a comprova dei requisiti nell'ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza della richiesta;
5. grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di ACI Informatica;
6. con riferimento alla specifica merceologia, nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
7. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, anche a seguito dei controlli a campione di cui al paragrafo 13, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
8. adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
9. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Nei casi di cui ai punti (5), (7) e (9), una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall'annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall' Albo, o dell'ulteriore e/o diverso termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico. Nei casi di cui al punto (4) e (6) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 4 (quattro) mesi dall'annullamento della qualificazione.

Nei casi di cui ai punti (2), (3) e (8) una nuova iscrizione potrà essere richiesta successivamente al venir meno della causa della sospensione o dell'annullamento.

Ai fini dell'annullamento o revoca, ACI Informatica considera valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

16 Nuova candidatura a seguito di "cancellazione" o "non qualificazione"

L'Operatore economico già candidato e successivamente "Cancellato" o "Non Qualificato" potrà richiedere una nuova valutazione della candidatura inviando espressa richiesta tramite la messaggistica del Portale Acquisti ACI Informatica, indicando le categorie merceologiche per le quali richiede la nuova valutazione ed allegando sulla piattaforma telematica una nuova domanda di iscrizione "Allegato A", debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, oltre a tutta la documentazione aggiornata e necessaria per la qualificazione.

Successivamente a tale richiesta lo stato della candidatura nelle categorie merceologiche indicate sarà modificato da "Cancellato" o "Non Qualificato" in "Da Valutare" e la nuova valutazione avverrà seguendo un ordine cronologico, attribuendo alla candidatura la data di arrivo della richiesta tramite posta certificata, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

17 Pubblicità

L'avviso dell'istituzione dell'Albo Fornitori per l'affidamento di forniture e servizi è reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 5ª serie speciale.

Il presente Regolamento contenente la procedura di iscrizione nel Nuovo Albo Fornitori ACI Informatica per l'affidamento di forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.informatica.aci.it.

Sul sito istituzionale www.informatica.aci.it è altresì pubblicato l'elenco - costantemente aggiornato - degli operatori economici qualificati.

18 Criteri di selezione

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente Regolamento è effettuata in relazione alla natura e all'oggetto dell'affidamento e in considerazione dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, delle capacità tecniche e professionali degli operatori economici; La scelta è inoltre informata ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, nonché caratterizzata da riservatezza, lealtà e equidistanza dalle parti.

ACI informatica motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario così come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici.

Con riferimento specifico alla rotazione che comporta lo scorrimento dell'Albo in ordine cronologico di iscrizione con inizio dagli operatori economici con anzianità più elevata, ACI Informatica si riserva la facoltà di invitare alla successiva gara l'operatore economico nei confronti del quale è stato conferito il precedente analogo affidamento. Tale invito ha carattere eccezionale e deve essere motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

19 Indagini di mercato

Qualora non siano presenti, ovvero in caso di ridotto numero di iscritti, ACI informatica si avvale di indagini di mercato per conoscere ed ampliare il ventaglio di potenziali concorrenti e le migliori soluzioni economiche e tecniche presenti pubblicando un avviso sul sito web di ACI informatica nella sezione “Bandi di gare e fornitori” sotto la sezione “Bandi e Avvisi in corso” e sul Portale Acquisti sotto la sezione Opportunità.

L’avviso indicherà la categoria merceologica di interesse e la rilevanza del contratto tenendo conto non solo di parametri economici.

Saranno indicati inoltre il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

La durata della pubblicazione dell’avviso sul sito è garantita per i quindici giorni successivi alla pubblicazione dello stesso, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato la Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti raccoglie tutte le informazioni necessarie ed avvia la fase istruttoria per valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti rilevanti per poter stilare l’elenco degli operatori economici ai quali richiedere l’offerta.

20 Vendor Rating

ACI Informatica istituirà un sistema di Vendor Rating per valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati nell’ Albo fornitori per l’affidamento di appalti di servizi e forniture. Tale sistema, una volta messo a punto, sarà debitamente descritto in una nuova edizione del presente Regolamento.

21 Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, è fornita in allegato (Allegato F) l’informativa sul trattamento dei dati personali con l’obbligo di prenderne visione in sede di domanda di iscrizione e sottoscriverla in segno di integrale accettazione.

22 Codice Etico di ACI Informatica

L’operatore economico si impegna fin dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, i principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Società predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, uniformando il proprio comportamento.

L’operatore economico ha l’onere, con l’iscrizione nell’Albo, di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di ACI Informatica.

23 Legge Applicabile e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia inerente al presente documento, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

24 Allegati: Modulistica

Di seguito è riportato elenco della modulistica, disponibile nell'area "Documenti per la qualifica degli Operatori Economici" del Portale Acquisti, richiamata nel presente Regolamento e che l'operatore economico deve utilizzare:

- ALLEGATO 1 - Categorie merceologiche
- ALLEGATO A - Domanda di iscrizione
- ALLEGATO B - Conferma di iscrizione e dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- ALLEGATO C - Comunicazione di variazione
- ALLEGATO D - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- ALLEGATO E - Adesione al Patto di Integrità
- ALLEGATO F - Informativa sul trattamento dei dati personali
- ALLEGATO G - Tracciabilità perenne dei flussi finanziari
- ALLEGATO H - Relazione descrittiva dell'operatore economico